

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SUONO E LUCE" ETS

Titolo I — Costituzione e scopi

Art. 1 È costituita un'Associazione culturale denominata "SUONO E LUCE" ETS (Ente del Terzo Settore). L'Associazione ha sede nel Comune di Seriate (BG). L'indirizzo della sede è in Via Alberto da Giussano 12, CAP 24068. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica del presente statuto. Il trasferimento della sede in un Comune diverso costituisce modifica statutaria ed è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

Art. 2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, e in particolare le attività di cui alla lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, nei confronti degli associati e di terzi. L'associazione si propone di sviluppare e diffondere la cultura del "suono" e della "luce" sotto ogni aspetto, con particolare riferimento ai profili musicali, espressivi, scientifici e tecnici. L'associazione intende sviluppare l'aspetto espressivo della cultura del "suono" e della "luce" in ogni settore delle arti visive, figurative e dello spettacolo, nonché conservare e valorizzare il patrimonio culturale collettivo in tali materie. Per raggiungere tali scopi l'associazione potrà organizzare e realizzare eventi, produrre materiali audiovisivi, multimediali ed editoriali in genere e diffonderli con ogni mezzo tramite le tecnologie attuali e future. Inoltre, sempre relativamente alla cultura del "suono" e della "luce", l'associazione si propone di valorizzare e proteggere la creatività, l'innovazione, lo studio, la ricerca e l'aggiornamento professionale continuo, a beneficio sia dei propri soci, sia di destinatari finali intesi quali individui, gruppi sociali, società e anche come ambiente, nel pieno rispetto delle diversità dei soggetti e della pluralità di culture ed etnie. Nelle materie anzidette l'associazione si propone altresì di favorire occasioni di dialogo tra gli attori coinvolti nello sviluppo e nella concretizzazione di progetti e i relativi destinatari, nonché di promuovere la diffusione delle conoscenze e la qualità della didattica. L'associazione intende promuovere ogni opportuna azione e collaborazione per realizzare i suoi scopi e consolidare il suo ruolo di riferimento culturale in Italia e all'estero, presso le strutture dello stato, le amministrazioni, gli enti, le istituzioni pubbliche e private, le fondazioni, le università, gli istituti di ricerca e così via. L'associazione può compiere ogni atto utile per la realizzazione degli scopi statuari, a tale fine, l'associazione potrà aprire sedi secondarie sia in Italia che all'Estero. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti stabiliti dal Ministero competente (DM 107/2021). Le attività diverse sono individuate con delibera del Consiglio Direttivo, anche in via d'urgenza da parte del Presidente ai sensi dell'art. 17, con successiva ratifica. Le attività sono svolte nel rispetto dei limiti di secondarietà previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità e si impegnino a rispettare lo statuto, secondo criteri non discriminatori coerenti con le

finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La domanda di ammissione è presentata nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 4 I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari. Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione. Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione. Sono Soci Onorari coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e che venendo nominati a tale ruolo dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, vengono dispensati dal pagamento della quota associativa. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Ciascun socio ha diritto di voto (elettorato attivo) per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli organi sociali; per i soci minori di età il diritto di voto in assemblea è esercitato, sino al compimento della maggiore età, da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo, ossia l'eleggibilità alle cariche sociali, è riservato ai soci che abbiano la maggiore età. Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro trenta giorni dal suo ricevimento. In caso di diniego, la deliberazione del Consiglio Direttivo deve essere motivata e comunicata per iscritto al richiedente entro sessanta giorni; l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 5 Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale e le modalità di pagamento della stessa.

Art. 6 Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica. La qualità di socio si perde: a) per mancato pagamento della quota associativa; b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 7 L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, né rivalutabili, e non sono trasmissibili per causa di morte.

Titolo II — Organi dell'associazione

Art. 8 Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente. L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata

ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvederà alla nomina dell'Organo di controllo secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 9 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci, in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale. Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. Sono ammesse al massimo una delega per socio. Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. È escluso il voto per corrispondenza.

Art. 10 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Essa inoltre provvede a: - eleggere gli organi sociali; - delineare il programma delle attività sociali; - deliberare sulle modifiche del presente statuto; - approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; - deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo (1/10) dei soci. La convocazione deve avvenire attraverso la pubblicazione della stessa sul sito internet ufficiale dell'associazione o per iscritto almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Art. 11 Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda un terzo dei soci presenti.

Art. 12 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 13 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a quattro membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica per la durata di cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 14 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: - la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea; - la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario; - l'ammissione all'Associazione di nuovi soci; - l'esclusione degli associati; - la redazione annuale del bilancio di esercizio. La carica di consigliere

non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante la pubblicazione della stessa sul sito internet ufficiale dell'associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, o spedizione, anche via e-mail, a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art. 15-bis L'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo possono essere convocati e svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione audio/video (videoconferenza), a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione alla discussione e la simultaneità di trattazione degli argomenti, e che il Presidente possa constatare la regolarità della riunione. La riunione si intende svolta nel luogo di convocazione indicato nell'avviso, dove devono trovarsi almeno il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Art. 16 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di morte, dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di un consigliere prima della scadenza del mandato, i restanti consiglieri devono innanzitutto attingere alla lista dei non eletti, secondo l'ordine dei voti riportati nell'ultima elezione; in caso di assenza e/o esaurimento della predetta lista, devono convocare l'Assemblea prima possibile per nuove elezioni. Il consigliere subentrato o neo eletto resta in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e si convoca senza indugio l'Assemblea per il suo rinnovo.

Art. 17 Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. Il Presidente rimane in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 17-bis L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; d) qualora nominato, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo che garantiscano l'effettività dell'esercizio di tale diritto, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e senza costituire barriere concrete al suo esercizio. I libri sociali possono essere tenuti anche con mezzi elettronici, secondo quanto previsto dall'art. 2215-bis del Codice Civile.

Art. 17-ter L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari, i quali prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. I volontari sono iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Presidente.

Art. 17-quater I contratti e le operazioni dell'Associazione con chiunque rivesta la qualifica di socio o di amministratore sono conclusi a condizioni di mercato, conformemente all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1; c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il componente degli organi sociali che si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto a una specifica operazione ne dà notizia agli altri componenti, la circostanza è verbalizzata, e il medesimo si astiene dalla relativa deliberazione.

Titolo III — Patrimonio sociale

Art. 18 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità

alle finalità istituzionali dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio di esercizio, redatto secondo le modalità e gli schemi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sarà approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio approvato sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017 e, qualora ricorrano i presupposti di legge, pubblicato sul sito internet dell'Associazione. Il bilancio sarà messo a disposizione degli associati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 20 L'Associazione non ha scopo di lucro. Ai fini di cui all'art. 18, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta le fattispecie indicate all'art. 17-quater.

Titolo IV — Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 21 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del presente statuto o dell'organo sociale competente, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 28 giugno 2026.

Serate, li 28/06/2026

Il Presidente
Patrizia Margioni

Il Segretario
Simona Ventura

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
Ufficio Territoriale di Bergamo 2

Il presente costituisce
allegato dell'atto reg.to
il 29/06/2026

al n. 102 Serie 3

con € 00,00

(Caratteristica)

6/6

Firma su delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
Federico CATTANEO